

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2060

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONTE, ROSTAN, OCCHIONERO, SPERANZA

Disposizioni per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e per la perequazione in favore dei territori con minore capacità fiscale, ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, nonché istituzione di un fondo speciale per il Mezzogiorno

Presentata il 2 agosto 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il terzo comma dell'articolo 116 della Carta costituzionale stabilisce che « Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata ».

Il successivo articolo 117 elenca le materie di esclusiva competenza legislativa dello Stato, le materie di competenza legislativa

concorrente tra Stato e Regioni e, per esclusione, gli ambiti di competenza esclusiva delle Regioni.

Alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117, tra le competenze dello Stato, la Costituzione indica la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ».

Tra i principi contenuti nell'articolo 119 è anche indicato che con legge dello Stato si istituisce « un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante » (terzo comma). Inoltre nello stesso articolo si sancisce che « Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei di-

ritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni » (quinto comma).

La possibilità di conferire con legge « ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia » alle regioni che ne facciano richiesta si inserisce nell'applicazione del principio di sussidiarietà tra le regioni e lo Stato; quello che viene definito regionalismo differenziato è volto a rafforzare l'ispirazione autonomistica dei territori, che però deve avvenire entro un quadro di integrazione nazionale.

Appare del tutto evidente che il regionalismo differenziato deve essere subordinato alla determinazione in via prioritaria delle condizioni di parità tra i territori, che si struttura attraverso la definizione e la reale applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

I rapporti tra Stato e regioni, nel nostro ordinamento, sono basati sul federalismo cooperativo e unitario, che vede la necessità di un intervento deciso al Sud, la parte del Paese che è rimasta indietro in termini di sviluppo, crescita, occupazione e livello dei servizi.

Il « coefficiente di Gini », utilizzato per misurare la disuguaglianza nella distribuzione del reddito e della ricchezza, colloca l'Italia al penultimo posto in Europa, proprio per i dati che riguardano il Sud, che a sua volta è ultimo, con una percentuale del 33,8 per cento di persone a rischio povertà e un reddito *pro capite* che è solo il 56 per cento di quello del Nord.

La crisi sociale ed economica in cui versa il Sud rappresenta la principale disuguaglianza del Paese e rende doveroso un intervento dello Stato che realizzi appieno il diritto all'uguaglianza sancito all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione.

Il Sud, inoltre, rappresenta una grande opportunità di crescita per l'economia nazionale: basti pensare che per ogni 100 euro spesi al Sud 40 ritornano al Nord, mentre non è vero il contrario, visto che per 100 euro spesi al Nord solo 5 vanno a beneficio delle regioni del Sud.

Nel 2018, dopo dieci anni di crisi, lo Stato ha speso, per prestazioni e servizi, circa 15.000 euro per ogni cittadino del Centro-Nord e 12.000 per ogni cittadino del Centro-Sud, con picchi ancora più bassi nel Sud isolatamente considerato. Nel mentre, dal 2008 al 2018 il PIL *pro capite* dei cittadini del Sud si è ridotto dell'8,1 per cento e quello dei cittadini del Nord solo dell'1,8 per cento.

La stessa asimmetria ha fatto da cornice alla riduzione delle prestazioni sociali e civili a danno del Mezzogiorno. Se si vuole che il regionalismo differenziato non discrimini i cittadini, prima vanno individuati i livelli delle prestazioni essenziali validi per tutto il Paese e poi vanno trasferite le risorse necessarie per garantirli in maniera uniforme. Il che vuol dire che è necessario un piano straordinario di investimenti per consentire alle regioni meridionali di dotarsi delle infrastrutture necessarie, di cui il nord già dispone.

Il senso di questa proposta di legge è fissare i livelli essenziali delle prestazioni e istituire un fondo speciale per consentire al Sud di recuperare il *gap* funzionale che lo separa dal Centro e dal Nord, in modo da mettere le regioni del Mezzogiorno nelle condizioni di attuare i livelli essenziali stessi e garantire servizi e dignità ai territori svantaggiati.

Nello specifico, all'articolo 1, la proposta di legge stabilisce che il Consiglio dei ministri, entro novanta giorni, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, e acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, individua i livelli essenziali delle prestazioni e fissa i criteri generali per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

All'articolo 2 viene istituito un Fondo speciale, le cui risorse saranno stanziare dalla prossima legge di bilancio, per finanziare la realizzazione nel Mezzogiorno delle strutture sociali necessarie a garantire in tale area l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, determinati ai sensi dell'articolo 1.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individua i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, in modo uniforme per tutto il territorio nazionale, e fissa i criteri generali per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Art. 2.

1. È istituito il Fondo speciale per la realizzazione nel Mezzogiorno delle strutture sociali necessarie a garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni determinati ai sensi dell'articolo 1. La dotazione del Fondo è stabilita annualmente con la legge di bilancio.



18PDL0074030